



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 263/14/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LAVAGNO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 16 maggio 2014 (prot. n. 25090) con la quale il Signor Marco Natali, in qualità di candidato Sindaco al Comune di Lavagno, interessato dalla campagna per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale prevista il 25 maggio 2014, ha denunciato la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte della suddetta Amministrazione Comunale; in particolare l’esponente segnala che *“dal 1 maggio 2014 e nei giorni successivi, l’Amministrazione Comunale di Lavagno ha distribuito alle famiglie residenti nel Comune, il numero 1, anno 9, del periodico Lavagno Informa”*, una forma di comunicazione istituzionale che, a parere del segnalante, non sembra rispondere ai requisiti dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione, e dell’impersonalità, cui l’articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto; inoltre, *“si contesta altresì l’uso dello stemma Comunale in buona parte del materiale elettorale del candidato sindaco Simone Albi, circostanza questa che può indurre in errore il cittadino/elettore convinto di trovarsi di fronte ad iniziative promosse dalla pubblica amministrazione”*;

VISTA la nota del 19 maggio 2014 (prot. n. 25249) con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha trasmesso una richiesta di controdeduzioni al Sindaco del Comune di Lavagno in merito alla citata segnalazione;

VISTA la nota del 21 maggio (prot. n. 25977), con cui il Sindaco del Comune di Lavagno ha inviato le proprie controdeduzioni

VISTA la nota del 21 maggio (prot. n. 26093), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso la propria delibera n. 13 del 21 maggio 2014, avente ad oggetto “Segnalazione presentata dal signor Marco Natali, candidato sindaco del Comune di Lavagno (Verona), per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Lavagno”; nella suddetta delibera il Comitato evidenzia che *“l’utilizzo del periodico del Comune di Lavagno costituisce attività informativa diretta essenzialmente a proporre un’immagine positiva dell’Ente, delle sue istituzioni e dei suoi organi, allo scopo di legittimarne l’operato svolto o di enfatizzarne i meriti, in violazione, pertanto, dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 contrastando quindi – come da prassi interpretativa dell’Autorità – con l’obbligo della “impersonalità e “indispensabilità” nella quale deve essere effettuata la comunicazione istituzionale durante il periodo di par condicio”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dal suddetto Comitato ed, in particolare, la memoria del 21 maggio 2014 con cui il Sindaco del Comune di Lavagno, nel fornire le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati, ha rilevato quanto segue:

- *“l’uscita del Lavagno Informa è precedentemente programmata e costituisce un importante strumento di informazione ai cittadini sull’attività svolta dal Comune”*;
- *“il numero in questione poi aveva un particolare valore in quanto conteneva importanti informazioni in materia di protezione civile..., utilizzabilità di alcune opere realizzate, veniva rappresentato il contenuto del rendiconto al bilancio fornendo alcuni chiarimenti in materia di costituzione dell’avanzo di amministrazione e di regole di applicazione del patto di stabilità, oltre a una serie di avvisi sulle attività culturali dell’ente”*;
- *“pertanto, a meno di non rendere assolutamente vuoto il diritto dei cittadini a partecipare all’attività dell’ente, si rende evidente come le comunicazioni del giornalino rivestivano il carattere della indispensabilità, almeno nei termini di una amministrazione trasparente e aperta ad eventuali contributi esterni”*;
- *“quanto al requisito dell’impersonalità in nessun articolo del giornale Lavagno Informa vi sono elementi che si riferiscono ad attacchi o a elogi a singole persone, per cui tale requisito di legittimità risulta pienamente soddisfatto”*;
- *“pertanto, in merito alle contestazioni effettuate sulla pubblicazione del giornale Lavagno Informa si conferma che il contenuto generale dello stesso risulta pienamente soddisfare i requisiti di legge”*;
- infine, relativamente alle contestazioni contenute nella seconda parte della segnalazione, *“non si comprende quale sia il materiale elettorale su cui*

viene usato lo stemma del Comune e in questa sede pertanto si contesta la veridicità di quanto affermato”;

PRESA VISIONE, in particolare, di una copia in formato digitale del notiziario del Comune di Lavagno “Lavagno Informa”, numero di maggio 2014, in cui sono presenti, in particolare:

- il logo dell’ente;
- l’editoriale del Sindaco Simone Albi, che compare anche in fotografia affianco all’articolo, in cui lo stesso dichiara, tra l’altro, in merito alla chiusura del proprio mandato amministrativo, che *“tutta la squadra di maggioranza, che cinque anni or sono era completamente nuova, ha maturato una grande esperienza sul campo; sarebbe veramente un peccato perderla e non consentire che ciò che si è programmato venga portato a compimento. L’alternativa che si sta prefigurando, che apparentemente dovrebbe portare novità e rinnovamento è purtroppo legata con il doppio filo a vecchi schemi e vecchi personaggi già sperimentati che nulla di buono hanno portato né potrebbero portare, ma soprattutto, renderebbero vano il lavoro già svolto”;*
- altri articoli, in cui si evidenziano i risultati conseguiti da parte della medesima Amministrazione, e i demeriti dell’Amministrazione precedente.

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al*

fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO, pertanto, che la pubblicazione oggetto di contestazione è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione oggetto della contestazione, essendo stata diffusa a partire dal 1 maggio 2014, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9, in quanto la diffusione della pubblicazione è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto nessuna funzione essenziale dell'Amministrazione Comunale sarebbe stata compromessa in mancanza della diffusione del numero di maggio 2014 del notiziario comunale *“Lavagno Informa”*; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che la pubblicazione citata riporta il logo dell'ente e il riferimento al Sindaco di Lavagno, nella sua veste istituzionale, nonché articoli dai toni propagandistici;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alle risultanze dell'istruttoria sommaria compiuta dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Lavagno di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della pubblicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Lavagno ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Veneto.

Roma, 28 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani